



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO LEVANTE

CONDIZIONI PARTICOLARI

DI FORNITURA

CIG. Z49237FD8B

R.D.O. 2018/1962388

MATERIALE EDILE

Maggio 2018

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA MATERIALE EDILE

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento “Condizioni particolari di fornitura” ha per oggetto la fornitura di materiale edile necessario alla squadra manutentiva del Municipio Levante per garantire la regolare manutenzione del civico patrimonio immobiliare od in uso al Comune di Genova, delle infrastrutture e del verde, nonché da consegnare a cittadini e/o loro comitati per le attività di volontariato, articolata in un unico lotto.

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà acquistato, l’offerta economica delle ditte partecipanti, effettuata tramite il portale MEPA, dovrà indicare la **percentuale di sconto** che le stesse si impegneranno ad applicare ai prezzi di cui al Prezziario opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria – Anno 2018.

Elenco delle categorie di prodotto – tratto dal citato Prezziario opere edili ed impiantistiche – Regione Liguria – Anno 2018

Categoria	Denominazione categoria
1	Inerti - Leganti, premiscelati, adesivi, collanti e simili - laterizi
2	Materiali metallici
3	Legnami e derivati
4	Tubi in materie plastiche - Pluviali, canali di gronda, scossaline, accessori
5	Materiali per pavimenti, rivestimenti e zoccolini
6	Isolanti termici e acustici - materiali controsoffittature, pareti in cartongesso e simili
7	Serramenti
8	Vetri
9	Materiali per pitturazioni e simili

Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente RdO è stata predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura della RDO, integrata dal presente documento che disciplina le **Condizioni Particolari di Fornitura**.

La **proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui la ditta invitata formulerà la propria offerta economica dovrà esprimere la percentuale di sconto da praticare sui prezzi, al netto

dell'I.V.A. di cui al Prezziario opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria – Anno 2018, per tutte le categorie di cui al punto 1.

Non saranno ammesse offerte con percentuale di sconto uguale a zero: parimenti saranno considerate nulle le offerte incomplete, le offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Le ditte offerenti dovranno altresì tenere conto delle spese di bollo pari ad Euro 16,00 di cui all'art. 3.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Municipio Levante – Via D. Pinasco 7 – Genova tramite l'utilizzo dell'apposito box e.mail all'interno della R.D.O. in oggetto.

Le risposte ai chiarimenti richiesti verranno inviate tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati da parte di Consip sul sito del Mercato Elettronico.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Andrea Assereto, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Levante.

Art. 3 - Modalità di aggiudicazione e spese di bollo

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso determinato dalla maggiore **percentuale di ribasso da applicare sui prezzi, al netto dell'I.V.A. di cui al Prezziario opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria – Anno 2018.**

Il ribasso offerto dovrà essere riportato nel campo "Offerta Economica" del Mepa.

Al termine dell'esame delle offerte economiche verrà formulata la graduatoria finale dei concorrenti e si verificherà, partendo dalla 1° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nel presente documento "Condizioni Particolari di Fornitura". In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA) ivi compresa la stipula del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 .

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 Euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà fornire al Municipio Levante, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23;

Tutte le comunicazioni relative all'aggiudicazione, esclusione di offerte ed esiti di gara verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico di Consip, salvo diversa comunicazione da parte delle stesse.

Art. 4 – Durata

La fornitura avrà durata a partire dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2019.

Art. 5 – Importo della fornitura

L'importo della fornitura, comprensivo di spese di trasporto e consegna, è previsto in **Euro 38.524,59** oltre IVA 22% (suddiviso in Euro 17.622,95 per l'anno 2018 ed Euro 20.901,64 per l'anno 2019), che resterà fisso ed invariato operando il ribasso offerto sui prezzi, al netto dell'I.V.A. di cui al Prezziario opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria – Anno 2018.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo contrattuale assegnato alla Ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova.

Art. 6 – Requisiti delle forniture e relative disposizioni in materia di sicurezza

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, il materiale fornito dovrà essere conforme alla normativa vigente CEE, e dovrà avere, ove prevista, regolare marcatura "CE" ed essere contenuto in confezioni originali ed imballi conformi alla normativa vigente.

I materiali dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Qualora i materiali siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l'assegnatario sarà tenuto a proporre il formato di confezionamento più conveniente per l'amministrazione, lasciando comunque al personale incaricato dal Municipio la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto alle proprie necessità. La percentuale unica di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell'intera confezione, scelta secondo i criteri del paragrafo precedente.

Art. 7 – Modalità di esecuzione e termini della consegna

I materiali saranno, di norma, consegnati da parte dell'assegnatario presso i locali indicati dal personale dell'area manutentiva del Municipio, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria. Potranno in alcuni casi essere ritirati direttamente dal personale dell'area manutentiva del Municipio presso il punto vendita dell'assegnatario.

Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:

- a) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
- b) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.

Al fine di facilitare, l'eventuale ritiro diretto del materiale da parte del personale operativo del Municipio Levante, l'aggiudicatario dovrà avere almeno un punto vendita nel Comune di Genova e dovrà consentire al personale incaricato il ritiro anche di un solo articolo per volta.

Art. 8 - Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal successivo contratto. La cauzione dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva dovrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959: in tal caso il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9 – Obblighi della Ditta aggiudicataria

E' fatto obbligo alle Ditta aggiudicataria:

- di fornire con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 7 il materiale, con le caratteristiche richieste, di cui alle categorie elencate all'art. 1;
- di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali nazionali e territoriali proprie del settore;
- di impiegare per tutte le consegne di materiale effettuate presso le civiche sedi mezzi propri e proprio personale, di pagarne le competenze, di assumersi a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;
- di praticare la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di gara anche sui prezzi dei materiali occasionalmente ed eccezionalmente richiesti e non compresi nel Prezziario opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria – Anno 2018.

- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nella gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 10 – Oneri e responsabilità a carico della Ditta

Sono ad esclusivo completo carico della Ditta tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, esclusa l' I.V.A, nonché qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale, relativo ai propri dipendenti, in quanto tutti gli addetti ai lavori devono dipendere unicamente dalla Ditta aggiudicataria.

E' fatto tassativo obbligo alla Ditta, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante la fornitura, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della Ditta stessa il completo risarcimento dell'eventuale danno, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del Comune.

Saranno inoltre, in ogni caso, ad esclusivo carico della Ditta, tutte le responsabilità per ritardi e per inadempimenti di qualsiasi genere nell'esecuzione delle forniture.

Art. 11 – Penalità

In caso di ritardi nelle consegne rispetto a quanto previsto all'art. 7, non imputabili a causa di forza maggiore debitamente documentata, la Ditta fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto a);
- euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto b);
- euro 10,00 per ogni giornata di ritardo nella consegna, oltre le 24 ore.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo. Resta comunque salva la responsabilità della Ditta fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.

Art.12 – Risoluzione del contratto e recesso

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare nei casi di grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali e di ritardi delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto anche nel caso in cui l'ammontare delle penali raggiunga un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora la Ditta assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta nel corso dell'esecuzione della fornitura come subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

In caso di sospensione o ritardi reiterati e comunque oltre 3 (tre) inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, come pure di impossibilità oggettiva e soggettiva della medesima ad eseguire correttamente la fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo e impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali danni, e sarà libera di affidare l'esecuzione della fornitura ad altre Ditte senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare indennizzi o diritti di sorta.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- qualora l'aggiudicatario si sia trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.;

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art 13. – Liquidazione e pagamento

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante emissione di atto di liquidazione digitale da predisporre a cura del Municipio Levante, previo accertamento della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato PA tramite Sistema interscambio come da L. n. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Comune di Genova - Municipio Levante – Via Pinasco 7 – 16148 Genova – CODICE UNIVOCO UFFICIO: **I4RFTY**.

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere il codice **CIG Z49237FD8B** ed il numero d'ordine.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile e pertanto occorrerà indicare nella fattura elettronica l'annotazione obbligatoria "**scissione dei pagamenti**" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "Dati Riepilogo".

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata **all'attestazione di regolarità contributiva (DURC)** che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti.

Art. 14 – Cessione credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressi dalla legge in vigore.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Stipulazione e spese inerenti il contratto

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale carico della ditta fornitrice, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle “Condizioni Generali “ del Bando Beni – categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” , alle norme del D.lgs. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune e, in quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

Art. 19 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 20 - D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.